



Assetto del Territorio

Bozza di Consiglio n. 119 del 11/12/2013

Oggetto :

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
IN COERENZA CON IL PSC ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CC N. 24
DEL 27/03/2013: ADOZIONE.**

Testo Proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 26/06/2013 di Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2013/2015, della Relazione previsionale e programmatica, del Programma delle Opere Pubbliche;

Premesso:

- che l'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*), prevede che i Comuni adottino la classificazione acustica de territorio comunale secondo le zone di cui alla tabella 1 del medesimo DPCM, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti;
- che la legge 26 ottobre 1995 n° 447 (*Legge quadro sull'inquinamento*), stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
- che la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell'art. 4 della sopraccitata legge 447/95, ha disciplinato la materia con L.R. n° 15 del 9 maggio 2001 (*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*), prevedendo, fra l'altro, l'obbligo per i Comuni di approvare la classificazione acustica del territorio comunale, secondo le procedure individuate al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale stessa, così come modificato dall' art. 44 della L.R. 31/2002;

- che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/2001, la Giunta Regionale, con deliberazione n° 2053 del 9 ottobre 2001, ha emanato una direttiva per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, individuando in essa le modalità operative e la metodologia per le attribuzioni delle classi in rapporto alle varie zone del territorio, sia per gli ambiti urbani consolidati che per gli ambiti destinati a nuove previsioni insediative;
- che il Comune di Zola Predosa non è ancora dotato di classificazione acustica comunale;
- che il Comune dispone di un Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 7 maggio 2008;
- che, con delibera C.C. N° 24 del 27/03/2013 è stato adottato il Piano Strutturale Comunale quale nuovo strumento di pianificazione urbanistica redatto ai sensi della L.R. 20/2000;
- che conseguentemente si rende necessario procedere all'adozione della Classificazione Acustica citata, in relazione alle previsioni del nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale;
- che, con apposite convenzioni, all'Unione dei Comuni Valle del Samoggia (Ufficio di Piano Associato) sono stati affidati i servizi e le prestazioni tecniche attinenti alla pianificazione urbanistica in forma associata, dell'Area Bazzanese, inerenti l'elaborazione dei PSC, POC e RUE comunali;
- che nell'ambito del suddetto incarico è prevista la elaborazione/rielaborazione della classificazione acustica del territorio comunale;
- che in data 17/12/2013, al prot. 32953, sono stati presentati gli elaborati relativi alla classificazione medesima, costituita dai seguenti atti:
 - a) Tav. ZP.1C-Stato di fatto- classificazione acustica del territorio comunale (planimetria scala 1/10.000);
 - b) Tav. ZP.2C-Stato di progetto - classificazione acustica del territorio comunale (planimetria scala 1/10.000);
 - c) Tav. 3C- Sintesi - classificazione acustica del territorio comunale;
 - d) elab. AB.CA.ZP - Regolamento d'attuazione;

Dato atto che gli elaborati costitutivi come sopra richiamati sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e consultazione previste per lo strumento urbanistico generale;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione della classificazione acustica in oggetto secondo le procedure citate in premessa;

Richiamati:

il DPCM 1 marzo 1991;

la legge 26 ottobre 1995 n° 447;

il DPCM 24 novembre 1997;

il DPR 18 novembre 1998 n° 459;

la L.R. 9 maggio 2001 n° 15;

la direttiva della Giunta regionale n° 2053 del 9 ottobre 2001;

l'art. 3, 2° comma della L.R. 15/2001, come sostituito dall'art. 44 della L.R. 31/2002;
la L.R. 24 marzo 2000 n° 20, nel testo vigente;
il Piano Strutturale Comunale adottato con DCC n. 24/2013;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

- 1) Di adottare la classificazione acustica del territorio comunale secondo gli elaborati citati in premessa depositati agli atti presso il competente Servizio Assetto del territorio;
- 2) Di dare atto:
 - a) che gli elaborati relativi alla classificazione acustica resteranno depositati per la durata di sessanta giorni presso il Comune a libera consultazione e chiunque, nel medesimo termine, potrà presentare osservazioni;
 - b) che contestualmente al deposito sarà richiesto, a cura dell'Ufficio di Piano associato, il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
 - c) che il Consiglio Comunale con separato provvedimento, procederà a successiva approvazione;
 - d) che entro trenta giorni dall'approvazione copia della classificazione acustica sarà trasmessa alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001, ai fini del coordinamento tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini;
 - e) che ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 15/2001, successivamente all'approvazione le imprese dovranno verificare la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della L. 447/95 e che in caso di superamento dei richiamati valori, predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di Risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento;
 - f) che, in sede di approvazione saranno identificate le parti del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 7 maggio 2008 eventualmente in contrasto con le norme approvate che diverranno inefficaci a seguito dell'approvazione medesima;
- 3) Di stabilire che successivamente all'approvazione della classificazione acustica, qualora si rilevino le criticità individuate dal richiamato disposto, il Comune provvederà alla redazione del Piano di Risanamento acustico approvato di cui all'art. 5 della medesima L.R. 15/2001;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>
3.